

# **COMUNE DI TURI**

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI TURI**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 dell'11/05/2016)  
Entrato in vigore dal 18/05/2016, data della sua pubblicazione**

## **Indice**

<b>Titolo I</b>	<b>Finalità e organizzazione del servizio</b>
<b>Titolo II</b>	<b>Accesso alla fruizione del servizio</b>
<b>Titolo III</b>	<b>Fruizione del servizio</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>Gestione e partecipazione</b>
<b>Titolo V</b>	<b>Organizzazione dell'attività pedagogica</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>Tutela della salute</b>
<b>Titolo VII</b>	<b>Accesso ai locali</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>Altre norme</b>
<b>Titolo I</b>	<b>Organizzazione del servizio</b>

## **Titolo I**

### **Finalità e Organizzazione del servizio**

#### **Art.1 – Finalità e modalità di erogazione del servizio**

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, disciplinato dall'art. 53 del R.R. n. 4/2007 e ss. mm. ii., che concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e per la garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno. Si tratta di un'istituzione pedagogica che riconosce e rispetta il bambino come persona e concorre al raggiungimento dei suoi diritti inalienabili, tra cui il diritto all'uguaglianza delle opportunità formative e il diritto alla diversità quale valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascuno.

Il predetto servizio promuove e valorizza le relazioni secondo i principi della responsabilità educativa della famiglia e della continuità con le altre realtà educative territoriali; pertanto, è impegnato in un processo permanente di miglioramento della qualità educativa che comprende come fattori fondamentali la professionalità, la progettualità, la programmazione, nonché la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Il servizio viene erogato dal Comune di Turi, tramite l'utilizzo della struttura realizzata in Via Mola, con gestione a mezzo di appalto o in concessione; in caso di domanda superiore alla disponibilità di posti, il servizio è altresì erogato a mezzo di convenzionamento degli asili-nido privati e autorizzati esistenti sul territorio.

#### **Art. 2 - Articolazione del servizio**

Il servizio accoglie bambini e bambine di età compresa tra i tre mesi e i 36 mesi articolato nelle seguenti fasce di età, suddivise in sezioni: 3/12 mesi – 12 e un giorno/23 mesi – 23 mesi e un giorno/36 mesi, in relazione ai posti disponibili.

L'iscrizione del bambino ad una di dette fasce di età è effettuata in relazione all'età dello stesso bambino alla data del 1° settembre di ciascun anno.

All'interno delle sezioni vengono istituiti gruppi, possibilmente omogenei per età, che sono punto di riferimento per i bambini e per i genitori e condizione per attuare una adeguata programmazione educativa.

Il personale educativo viene dislocato presso le diverse sezioni in relazione ai posti totali di ciascuna di esse ed in termini tali da garantire la media generale nel rapporto numero educatrici/posti-bambino, come stabilito dalla normativa regionale vigente.

#### **Art. 3 - Calendario annuale**

L'asilo nido accoglie i bambini a partire dalla seconda settimana del mese di settembre e fino al 30 giugno dell'anno successivo.

L'Amministrazione comunale stabilisce annualmente il calendario, prevedendo anche i giorni di chiusura del servizio nel corso dell'anno e le modalità di scaglionamento di inserimento dei bambini; ulteriori chiusure non previste dal calendario vengono comunicate tramite avviso affisso presso gli asili nido e pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune.

#### **Art. 4 - Calendario settimanale e orario giornaliero**

Il servizio viene di norma erogato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 15.00 con possibilità di prolungare l'orario di permanenza massimo fino alle ore 18.00 o nella mattinata del sabato, tenendo conto dei bisogni delle famiglie, delle esigenze pedagogiche e organizzative dei servizi educativi.

Il funzionamento del nido sarà assicurato durante il mese di luglio, secondo il normale orario di nido, a seguito di presentazione domanda, da inoltrare entro il 15 maggio di ogni anno, da parte

di quei genitori che in tale periodo siano entrambi impegnati con il lavoro ed in presenza di un numero minimo di istanze.

## **Titolo II**

### **Accesso alla fruizione del servizio**

#### **Art. 5. - Criteri di ammissione**

Per i bambini per i quali viene richiesta l'ammissione, viene redatta annualmente specifica graduatoria, per ciascuna delle fasce di età di cui al precedente art. 2, applicando i criteri ed i requisiti di cui alla Tabella All. A al presente Regolamento, stabiliti in funzione dei richiedenti, in relazione al rispettivo bisogno di accesso al servizio, per effetto delle caratteristiche delle attività lavorative dei componenti il nucleo familiare, della composizione di detto nucleo familiare e di altri parametri oggettivi.

In ogni caso, l'accesso al servizio non è correlato con la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare; tale situazione viene presa in considerazione solo successivamente all'intervenuta ammissione, ai fini della verifica della capacità dello stesso nucleo familiare di corrispondere le tariffe di compartecipazione.

I posti disponibili per ciascuna fascia di età sono assegnati, prioritariamente, ai bambini residenti nel Comune di Turi.

I bambini domiciliati con richiesta di cambio di residenza presso il Comune di Turi o in presenza di contratto di locazione o di acquisto indicante il nuovo indirizzo e numero civico, vengono equiparati ai residenti, se tale documentazione viene trasmessa all'Ufficio competente entro il periodo previsto per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 7.

L'ammissione di residenti in altri Comuni avviene in via subordinata, in presenza di ulteriori posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti e secondo la rispettiva collocazione in graduatoria. La concessione di eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione dovuta, concessi in applicazione delle tariffe e delle norme di contribuzione in vigore, è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno del Comune di residenza a corrispondere al Comune di Turi l'intero ammontare dei contributi dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

#### **Art. 6 - Presentazione delle domande di accesso**

Il periodo di acquisizione delle domande di iscrizione viene stabilito annualmente dal Comune comunque con termine non oltre la prima settimana del mese di giugno. Di detto termine viene data adeguata informazione alla cittadinanza. Le istanze di ammissione vengono ricevute all'Ufficio Protocollo del Comune, per i bambini nati entro il 1° giugno dell'anno di iscrizione o acquisite via pec all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del Comune.

I moduli di domanda saranno a disposizione delle famiglie interessate presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Servizi Sociali oppure saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune.

Le istanze presentate oltre il termine previsto per le iscrizioni non vengono accettate; la seconda graduatoria di cui all'art. 9 darà la possibilità ai ritardatari di presentare domanda di accesso al Servizio.

I richiedenti vengono convocati e sono tenuti a presentarsi personalmente presso l'Ufficio Servizi Sociali, qualora la domanda presentata risultasse incompleta delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la conseguente formazione delle graduatorie. L'eventuale mancato completamento della domanda nonostante la segnalazione dell'Ufficio, comporta la valutazione dei soli dati dichiarati. La data di presentazione della domanda, purché compresa entro i suddetti termini temporali, non concorre in alcun modo alla formazione delle graduatorie.

Le famiglie che ritengono di dover rappresentare particolari problematiche di ordine socio-familiare o attinenti lo sviluppo psico-fisico del bambino, possono richiedere, entro il periodo di

apertura delle iscrizioni, colloqui specifici con l'Ufficio al fine di un inserimento prioritario rispetto ai criteri in base ai quali si forma la graduatoria degli ammessi al servizio. La stessa deroga è valida anche per le segnalazioni provenienti dai Servizi Sociali.

#### **Art. 7 - Formazione ed esecutività delle graduatorie**

La graduatoria provvisoria delle domande presentate entro il termine ultimo stabilito viene pubblicata e resa accessibile, da parte dei diretti interessati, presso il sito Internet del Comune.

Contro la rispettiva attribuzione dei punteggi e la conseguente collocazione in graduatoria, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Servizi Sociali, entro il periodo di sette giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e vengono esaminati e definiti dallo stesso Ufficio.

La graduatoria definitiva viene resa esecutiva con determinazione del Responsabile del Servizio. Di seguito si provvede anche alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora l'eventuale accoglimento di una o più osservazioni avesse determinato la variazione della graduatoria provvisoria, sarà data informazione scritta alle famiglie interessate da tale variazione.

La graduatoria inerente le domande di servizio pomeridiano e nella giornata del sabato verrà pubblicata secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 5.

#### **Art. 8 - Validità temporale ed utilizzazione delle graduatorie originarie**

Le graduatorie di cui al precedente art.7 saranno utilizzate per supplire ad eventuali rinunce alla fruizione del servizio.

#### **Art. 9 - Seconde graduatorie**

A partire dal 1 Ottobre e fino al giorno 15 dello stesso mese, sarà nuovamente possibile, previo avviso pubblico presentare domanda di accesso al servizio per bambini nati entro il 1° giugno dell'anno di iscrizione.

Le relative graduatorie saranno rese definitivamente esecutive, a seguito dell'avvenuto espletamento della procedura di cui al precedente art.7.

Dette graduatorie saranno utilizzate ad esaurimento della graduatoria di cui all'art. 7, con riferimento ai soli residenti, per consentire l'accesso al servizio a copertura di posti che dovessero rendersi vacanti a seguito di rinunce comunicate entro il 15 novembre o a partire dal 1 gennaio e fino al termine del mese di febbraio dell'anno successivo, atteso che oltre detta data non saranno effettuate nuove immissioni fatte salve specifiche situazioni di disagio valutate dall'Ufficio Servizi Sociali.

#### **Art. 10 - Rinunce**

La rinuncia alla fruizione del servizio può essere effettuata in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Comune.

In caso di rinuncia, la famiglia interessata è tenuta a corrispondere la quota fissa mensile per l'intero mese in cui viene effettuata la comunicazione.

I posti resi disponibili dalle rinunce comunicate entro il termine di febbraio saranno utilizzati per le nuove immissioni facendo riferimento alla graduatoria vigente

#### **Art 11 - Esclusioni**

Si procede all'esclusione dalla fruizione del servizio, con provvedimento motivato qualora, a partire dal 15 ottobre, un bambino risulti assente per 30 giorni consecutivi o comunque con assenza pari al 50% delle giornate di apertura del servizio di due mesi consecutivi senza aver adeguatamente motivato per iscritto l'assenza all'Ufficio Servizi Sociali. I medesimi criteri valgono per le esclusioni dal servizio pomeridiano e dalla giornata del sabato.

Il suddetto provvedimento viene adottato previo avviso, trasmesso a tutte le famiglie interessate, a seguito della verifica delle presenze individuali mensili.

I posti resi disponibili dalle esclusioni di cui al presente articolo saranno disponibili per nuove immissioni.

In caso di esclusione dalla fruizione del servizio, la famiglia interessata è tenuta a corrispondere la quota fissa mensile per intero.

L'esclusione dalla fruizione del servizio può essere disposta, anche in caso di reiterato e frequente mancato rispetto degli orari di funzionamento del nido e delle norme che regolano la fruizione del servizio, come indicati nel presente regolamento e nelle conseguenti disposizioni attuative.

### **Titolo III** **Fruizione del servizio**

#### **Art. 12 - Servizio ordinario**

In conformità con quanto stabilito all'art.4, tutti i bambini sono ammessi alla fruizione del servizio durante il periodo antimeridiano, di norma dalle 7.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì. Tutti i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 9.00 ed entro le stesse ore 9.00 deve essere comunicata l'eventuale assenza alle educatrici del nido, per la giornata stessa oppure, se del caso, anche per i giorni successivi. Eventuali accordi preventivi che, in relazione alle preferenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in un successivo momento della mattinata, comunque non posteriore alle ore 10.30, hanno carattere eccezionale e vanno definiti con il gestore dell'asilo nido.

#### **Art. 13- Inserimento**

Per i nuovi iscritti, l'inserimento al nido, durante il mese di settembre, viene concordato dai genitori con le educatrici, previa presentazione del certificato rilasciato dal pediatra di riferimento attestante l'idoneità del bambino alla frequenza. Durante la prima settimana di frequenza del bambino ammesso per la prima volta al nido, uno dei genitori, o chi ne fa le veci, è tenuto ad essere presente, al fine di favorire un buon inserimento; durante la seconda settimana, la permanenza del genitore, costituisce una mera facoltà.

Gli inserimenti degli ammessi di settembre non possono comunque protrarsi oltre la metà del mese di ottobre. Per ogni bambino deve essere comunicata per iscritto, dalle educatrici, la data programmata per l'inserimento all'Ufficio Servizi Sociali. Per i bambini riconfermati la data di inserimento coincide con la data di apertura del Servizio. La data programmata per l'inserimento indica l'inizio dell'applicazione della quota fissa mensile, anche se il mancato inserimento viene giustificato da certificazione medica o da altra documentazione.

Le ammissioni in corso d'anno di bambini in lista di attesa vengono comunicate, dall'Ufficio Servizi Sociali al gestore del nido, a cui viene trasmessa anche copia della domanda di iscrizione. A decorrere dal 15 ottobre il nido deve funzionare pienamente, anche durante le ore pomeridiane. In relazione all'inserimento, i contributi dovuti dagli utenti per il mese di settembre, per quanto attiene la quota fissa mensile, sono stabiliti in proporzione al numero di giorni di apertura del servizio, calcolando cioè  $1/30^{\circ}$  della quota fissa mensile per il numero di giorni di apertura di settembre.

#### **Art. 14 - Permanenza presso l'asilo nido**

I bambini che compiono il secondo anno di età oltre il 31 gennaio e che non possono essere conseguentemente ammessi alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico successivo, frequentano l'asilo nido fino al 30 giugno dell'anno solare successivo.

I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio e che sono iscritti alla scuola d'infanzia possono frequentare il nido fino al compimento del terzo anno di età o comunque fino al 30 giugno.

### **Art. 15 - Assoggettamento a contribuzione ed esoneri**

Il servizio di asilo nido è un servizio soggetto a contribuzione da parte degli utenti, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le norme per la concessione degli esoneri dal pagamento delle tariffe sono definite con specifica deliberazione.

Gli esoneri possono essere altresì concessi a seguito di segnalazione scritta e motivata dell'Ufficio di Servizio Sociale.

## **Titolo IV Gestione e partecipazione**

### **Art. 16 Assemblea del nido**

L'Assemblea, costituita dai genitori dei bambini e dal personale in servizio nel nido, si riunisce all'inizio di ogni anno e ogni volta lo richieda un terzo dei genitori, il Sindaco, l'Assessore o il Settore Servizi Sociali.

L'assemblea elegge i rappresentanti dei genitori e il Presidente del Comitato di Gestione, organo il cui funzionamento sarà disciplinato con successiva regolamentazione.

L'assemblea discute problemi generali del nido.

### **Art. 17 Incontri di sezione e colloqui**

Prima dell'inizio dell'inserimento e durante l'anno i genitori o chi ne fa le veci effettuano con il personale educativo della sezione cui il bambino è assegnato colloqui informativi finalizzati ad una approfondita conoscenza circa le abitudini e lo sviluppo psicofisico del bambino e la vita del bambino nel nido.

Il personale educativo di ogni sezione indice, ogni volta che lo ritiene opportuno, incontri di tutti i genitori dei bambini della sezione per presentare, discutere e verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse.

### **Art. 18 Rapporti con il territorio**

Il nido è parte attiva della vita civica della comunità territoriale ed è impegnato in modo costante nella costruzione della vita sociale del territorio portandovi la presenza e l'apporto originale dei bambini e delle bambine.

Nei rapporti con la comunità territoriale il nido individua nel Comune il principale interlocutore istituzionale; con esso mantiene rapporti costanti per quanto attiene la funzionalità della struttura (manutenzione ordinaria, strumentazione, arredi), la comunicazione con la cittadinanza, la promozione e organizzazione di iniziative di carattere culturale ed educativo.

### **Art. 19 Sostegno e partecipazione alle attività del servizio**

Fa parte della natura del nido quale comunità educante favorire ed accogliere i contributi che le famiglie o le altre realtà sociali del territorio volessero fornire alla vita e alle attività del servizio in termini di prestazioni volontarie o donazioni di beni, nel rispetto delle normative e dei criteri che riguardano la sicurezza delle strutture e delle attività.

## **Titolo V**

### **Organizzazione dell'attività pedagogica**

#### **Art. 20 Il Coordinamento Pedagogico**

Essenziale alla qualificazione e integrazione delle attività educative dei diversi nidi e' la funzione di Coordinamento Pedagogico, che comprende le seguenti prestazioni fondamentali:

- perseguimento integrato del Progetto educativo del Servizio asilo nido;
- sostegno e supervisione ai progetti educativi;
- sostegno e supervisione alla collegialità dei gruppi di lavoro;
- monitoraggio della qualità educativa dei servizi;
- raccordo, scambio, documentazione e valorizzazione delle esperienze educative;
- proposta, programmazione e coordinamento della formazione ;
- consulenze pedagogiche ai genitori e definizione delle modalità per un proficuo rapporto tra attività educative dei servizi e famiglie;
- proposte in merito a innovazioni nell'offerta dei servizi.

#### **Art.21 Il Gruppo di lavoro degli operatori**

Il gruppo di lavoro degli operatori (educatrici e ausiliari) elabora e realizza, in coerenza con il Piano Sociale di Zona in tema di politiche per l'infanzia, il Progetto educativo comprendente: obiettivi, metodologie, verifica, valutazione e documentazione delle attività'. Il Progetto educativo viene attuato a seguito di validazione da parte del Coordinatore Pedagogico.

#### **Art. 22 La formazione**

La formazione é un diritto-dovere degli operatori, pertanto il gestore dell'asilo nido promuove annualmente attività di formazione ed aggiornamento con la collaborazione di esperti del settore al fine di migliorare la professionalità, arricchire le conoscenze, facilitare un'elaborazione attiva, offrire metodologie di osservazione e progettazione, stimolare la progettazione di nuovi interventi e il confronto con le più qualificate esperienze educative.

#### **Art. 23 Integrazione dei bambini disabili e svantaggiati**

L'asilo nido riconosce il valore positivo della presenza al suo interno del bambino disabile e/o svantaggiato e promuove programmi di inserimento ed integrazione socio-educativa partecipando alla rete istituzionale definita per l'integrazione dei disabili, e/o degli svantaggiati secondo quanto sancito dalla normativa vigente.

La permanenza al nido del soggetto disabile e/o svantaggiato prevede la programmazione e l'attivazione di interventi educativo-assistenziali mirati ad una migliore fruizione del servizio da parte del soggetto e della sua famiglia, secondo il criterio della continuità tra famiglia e servizi educativi e tra i diversi servizi.

#### **Art. 24 Continuità tra servizi educativi**

L'amministrazione comunale attua un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa l'asilo nido e la Scuola d'infanzia per la realizzazione di un sistema formativo integrato per la prima infanzia che persegua l'uguaglianza delle opportunità educative e l'unitarietà del percorso di vita dei bambini.

In particolare la continuità educativa viene attuata attraverso gli incontri sistematici, le visite di conoscenza e familiarizzazione, lo scambio di documentazione e altre iniziative opportunamente programmate.

## **Titolo VI**

### **Tutela della salute**

#### **Art. 25 Prescrizioni in ordine alla salute dei bambini**

La frequenza al nido presuppone un buono stato di salute perché il bambino possa meglio partecipare ai vari momenti comunitari e perché il bambino malato non divenga fonte di contagio per gli altri bambini.

Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci, salvo eccezioni da autorizzarsi da parte del pediatra competente.

Il bambino viene ammesso alla frequenza dell'asilo nido, previa presentazione della fotocopia della tessera di vaccinazione e del certificato del pediatra competente, che attesti che il bambino può frequentare la comunità.

La riammissione al nido dopo 2 giorni di assenza del bambino per malattia è subordinata alla presentazione del certificato medico attestante la guarigione del bambino, senza il quale il bambino non può frequentare. Si precisa che viene conteggiato anche il sabato e la domenica.

E' necessaria la presentazione del certificato medico sia se il bambino ha punti di sutura sia se presenta ferite soggette a forte sanguinamento.

Non sono ammessi alla frequenza bambini che presentano malattie infettive o trasmissibili in atto o in fase contagiosa (es. malattie esantematiche, stati febbrili, stomatiti, otiti, pertosse, dermatiti infettive, congiuntiviti)

Il bambino sarà allontanato dal nido nei casi in cui le educatrici riscontrino:

- temperatura febbrile superiore a 37.5° C e/o compromissione dello stato generale;
- diarrea (2 o più scariche liquide);
- vomito ripetuto;
- congiuntivite rossa con secrezione;
- macchie cutanee diffuse;
- presenza di vermi nelle feci;
- pediculosi;
- macchie bianche all'interno della bocca;
- vescicole sul corpo o sulle labbra;
- pianto continuo, insistente, privo di una motivazione apparente.

Quando il bambino viene allontanato per suddetti motivi bisogna sempre presentare il certificato medico di riammissione.

Gli eventuali alimenti introdotti dall'esterno (feste di compleanno, ecc ...) devono essere confezionati e riportare chiaramente la data di scadenza, nonché essere privi di conservanti e coloranti.

Le assenze per motivi diversi dalla malattia, saranno giustificate dai genitori a mezzo di dichiarazione sostitutiva.

#### **Art. 26 Alimentazione**

La dieta al nido é regolata dalle tabelle dietetiche appositamente predisposte dalla A.S.L.

Per i bambini che necessitano di diete particolari i genitori sono tenuti a presentare un certificato medico al gestore del Servizio e a concordare la dieta con il pediatra competente.

Eventuali diete particolari richieste per motivi religiosi dovranno essere autorizzate dal gestore, competente tenendo conto dei criteri di funzionalità' del servizio.

## **Titolo VII**

### **Accesso ai locali**

#### **Art. 27 Uso dei locali adibiti a nido**

I locali adibiti a nido possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività educative, delle riunioni di servizio e del comitato di gestione.

Al di fuori di queste modalità, L'Amministrazione comunale, sentito il gestore del Servizio, può consentire l'uso dei locali, previa verifica delle opportune garanzie di corretto utilizzo, solo per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione di promozione della cultura dell'infanzia.

#### **Art. 28 Accesso ai locali**

L'accesso ai locali adibiti a nido è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne fa le veci, per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini nonché per ogni altra ragione prevista dal presente regolamento.

Il ritiro dei bambini può essere effettuato anche da parte di altri familiari maggiorenni. In ogni altro caso (comprese separazioni con affidamento ad un coniuge) deve essere fornita l'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, da comunicare al gestore del Servizio.

L'accesso ai locali è vietato a chiunque intenda esercitare attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere.

## **Titolo VIII**

### **Altre norme**

#### **Art. 29 Vestiario e controlli sanitari del personale**

Il personale educativo, ausiliario e di cucina è tenuto ad indossare durante lo svolgimento del servizio un vestiario dignitoso ed adeguato, in conformità alla normativa del settore.

Tutto il personale in servizio presso l'asilo nido dovrà sottoporsi periodicamente a visita di controllo sanitario con particolare attenzione all'accertamento di malattie professionali.

#### **Art. 30 Tirocinanti volontari**

La domanda per lo svolgimento dell'attività di tirocinio deve essere presentata al Settore Servizi Sociali che valuterà l'opportunità di accogliere le richieste.

Il tirocinio volontario è gratuito.

#### **Art. 31 Norme finali**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le vigenti norme nazionali e regionali, con particolare riferimento al R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.

---

---

**CRITERIE REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI ASILO NIDO**

**Premessa**

Tutti i punteggi relativi a ciascuna delle condizioni specifiche comprese in ciascuno dei PUNTI di seguito elencati sono cumulabili, salvo quelle specificatamente indicate.

**REQUISITO 1**

**ACCESSO PRIORITARIO, (a prescindere dal punteggio conseguito con gli ulteriori requisiti) PER:**

- Bambini di famiglie con gravi difficoltà economico-sociali e/o di inadeguatezza educativa (su relazione dei Servizi Sociali territoriali o altri servizi competenti);
- Bambini con disabilità certificata a mezzo di diagnosi funzionale;
- Bambini di famiglia monoparentale (conviventi con un solo genitore);
- Bambini in affido familiare;
- Bambini aventi un genitore con invalidità (pari o superiore al 75%) disabilità o malattia grave certificata o titolare di assegno di accompagnamento;

**REQUISITO 2**

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Stato di gravidanza della madre   | punti 6                  |
| • Fratelli fino a 3 anni di età   | punti 6                  |
| • Fratelli gemelli fino a 3 anni di età   | punti 10                 |
| • Fratelli fino a 6 anni di età   | punti 4                  |
| • Fratelli fino a 14 anni di età  | punti 2                  |
| • Bambini con fratelli già frequentanti il nido nell'anno di iscrizione   | punti 16                 |
| • Presenza nel nucleo familiare di persona o persone, diverse dai genitori, affette da invalidità (pari o superiore al 75%) disabilità o malattia grave certificata o titolari di assegno di accompagnamento che necessitano di assistenza quotidiana | punti 6 per ogni persona |

### REQUISITO 3

#### **ATTIVITA' LAVORATIVA DEI GENITORI - punteggi equivalenti per madre e padre**

55Disoccupato/a (con certificato di accertamento dello stato di disoccupazione)	punti 6
Studente di scuola superiore o di studi universitari	punti 6
Lavoro autonomo	punti 10
Lavoro dipendente	punti 12

I predetti punteggi non sono sommabili tra loro per lo stesso genitore, ma si sommano per padre e madre

### REQUISITO 4

#### **LAVORO IN TURNAZIONE (solo per lavoratori dipendenti):**

modalita':

Mattino / pomeriggio / notte	punti 18
1 giorno al mattino / 1 giorno pomeriggio	punti 16
1 settimana al mattino / 1 settimana al pomeriggio	punti 14
Numero sabati lavorativi al mese	1 punto per ciascun sabato lavorativo

I predetti punteggi si sommano per padre e madre

### REQUISITO 5

#### **ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO:**

Fino a 4 ore	punti 1
Oltre le 4 fino a 6 ore	punti 2
Oltre le 6 fino a 8 ore	punti 3
Oltre le 8 ore	punti 4

I predetti punteggi si sommano per padre e madre

### REQUISITO 6

#### **ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO:**

Da 18 a 24 ore	punti 2
Da 25 a 36 ore	punti 4
Da 37 a 40 ore	punti 6
Oltre le 40 ore	punti 7

I predetti punteggi si sommano per padre e madre

## **REQUISITO 7**

### **PENDOLARITA'** (verso una sede fissa):

Da 20 a 40 Km (sola andata)

punti 4

Oltre i 40 Km (sola andata)

punti 6

I predetti punteggi si sommano per padre e madre

## **REQUISITO 8**

### **LAVORO FUORI SEDE:**

Con rientro a casa settimanale

punti 6

Con rientro a casa dopo un periodo superiore a due settimane

punti 8

Il punteggio relativo al lavoro fuori sede non va sommato al punteggio relativo alla pendolarità; i predetti punteggi si sommano per padre e madre